Studio Notarile
CARLO VICO
FEDERICO ROSSI
CAMILLA CHIUSOLI
LUIGI TINTI

REPERTORIO N.93517 FASCICOLO N.43442

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), questo giorno di martedì 22 (ventidue) luglio, alle ore 15,40.

In Casalecchio di Reno, Via Calzavecchio n. 23

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il signor:

- **LEONARDI FABIO**, nato a Modena (MO), il giorno 7 novembre 1962, domiciliato per la carica a Reggio nell'Emilia (RE), Via Brigata Reggio n. 37, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società unipersonale:

"**MFD INTERNATIONAL S.R.L.**", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Via Brigata Reggio n. 37, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02757250358

P. IVA 02757250358

capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato,

iscritta presso il Registro delle Imprese dell'Emilia al n. 310667 del R.E.A.;

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi chiede di redigere il Verbale di Assemblea dei soci dell'indicata Società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il signor comparente, il quale

DA' ATTO

- che la presente assemblea si svolge anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, come consentito dalla normativa vigente e dallo statuto sociale;
- che è presente l'Unico Socio, titolare dell'intero capitale sociale di Euro **10.000,00** e, precisamente, la società "**CYBEROO S.P.A."**, per rappresentanza organica in persona del comparente Amministratore Delegato;
- che le dette quote sono libere da diritti parziari e di garanzia di qualsivoglia natura;
- che il suddetto socio è stato ammesso in assemblea, avendo il Presidente stesso accertato la sua identità e legittimazione;
- che del Consiglio di Amministrazione in carica, oltre al signor comparente quale Presidente, Massimo Bonifati, collegati Davide Cignatta e Veronica Leonardi;
- che non risulta istituito l'Organo di Controllo.
- che il sistema di telecomunicazione utilizzato consente il collegamento simultaneo dell'adunanza in tempo reale;
- che l'assemblea si considera comunque tenuta in questo luogo, ove sono presenti il Presidente ed il Segretario, nella persona del Notaio verbalizzante.

Il Presidente

DICHIARA

pertanto la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

testè convenuto all'unanimità:

- Proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata MFD International S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Registrato a
Bologna
Uff. Territoriale
il 26/07/2025
al N. 37851 1T
€. 356,00

Tutti i presenti si dichiarano perfettamente edotti circa gli argomenti da discutere.

-.-.-.-.-.-.

Cominciando con il primo ed unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'assemblea come il Consiglio di Amministrazione sia venuto nella determinazione di proporre di deliberare la fusione mediante incorporazione della Società Unipersonale "***MFD INTERNATIONAL S.R.L."***
nella società direttamente controllante "***CYBEROO S.P.A.",* con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Via Brigata Reggio n. 37, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 04318950286, P. IVA 04318950286, capitale sociale Euro 1.035.432,35 interamente versato, iscritta nella sezione speciale in qualità di PMI innovativa presso il Registro delle Imprese dell'Emilia al n. 288453 del R.E.A..**

Il Presidente continua illustrando all'assemblea che è stato predisposto, nei modi e termini di legge ed unico per le due Società partecipi, il Progetto di Fusione, iscritto:

* per la Società Incorporante "**CYBEROO S.P.A.",** presso il **Registro Imprese dell'Emilia** in data **19 giugno 2025**;

* per la Società Incorporanda **"MFD INTERNATIONAL S.R.L.",** presso il **Registro delle Imprese dell'Emilia** parimenti in data **19 giugno 2025.**

Il Progetto di Fusione è stato altresì depositato in copia presso la sede della società dal giorno **17 giugno 2025**, unitamente:

* per la **Società Incorporante**, ai bilanci di esercizio chiusi al **31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023 et 31 dicembre 2024** (con la precisazione che in data 28 aprile 2025, la detta società ha deliberato la modifica della data della chiusura degli esercizi, portandola al 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'esercizio iniziato l'1 gennaio 2025).

* per la **Società Incorporanda**, ai bilanci di esercizio chiusi al **31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023 et 31 dicembre 2024.**

Sono state altresì redatte le Relazioni dei rispettivi Organi Amministrativi ex art. 2501-quinquies c.c., che si trovano unite sub "B" al Progetto di Fusione come infra allegando.

Non sono state invece redatte le Relazioni degli Esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies, c.c., in forza di quanto recita l'art. 2505, c.c., trattandosi di fusione per incorporazione di Società che, già alla data odierna, così come sarà alla data di efficacia della fusione, è **interamente e direttamente posseduta dalla Società Incorporante.**

Per la proposta fusione non viene determinato alcun reale rapporto di concambio, né tanto meno conguagli in denaro.

Il Progetto di Fusione, con allegato lo statuto della Società Incorporante a partire dalla data di efficacia della progettata fusione, si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**; a cagione della fusione, il detto testo di statuto **non subirà modifica alcuna.**

Le menzioni dell'avvenuto deposito presso il Registro Imprese dei bilanci delle società partecipi, come sopra meglio specificato, verranno invece unite a corredo dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro Imprese dell'Emilia.

In base al più volte ricordato progetto, la fusione sarà attuata mediante incorporazione della Società Unipersonale "**MFD INTERNATIONAL S.R.L."** nella

società direttamente controllante "**CYBEROO S.P.A.**" e precisamente come segue: poiché il capitale sociale della Società Incorporanda, come detto, **sia ad oggi, sia al momento della data di efficacia della fusione,** è e sarà direttamente ed interamente posseduto dalla Società Incorporante "**CYBEROO S.P.A.**", il capitale sociale della medesima Società Incorporanda verrà integralmente annullato, senza far luogo ad alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante stessa, né a conguaglio in denaro alcuno.
Le partecipazioni della Società Incorporante manterranno inalterati i propri diritti di partecipazione agli utili.
La Data di Efficacia della fusione, ex art. 2504-bis, secondo comma, Codice civile, viene stabilita sin da ora nel **primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504** del Codice civile, aggiungendo al termine di legge anche il tempo della sospensione feriale. A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter numero 6) cod. civ., le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data dell'**1 gennaio 2025** (retrodatazione degli effetti contabili). Analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della Fusione decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima, così come consentito dall'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (retrodatazione degli effetti fiscali).
L'Incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali della Società Incorporanda.
Il Presidente, infine, dichiara che:
- non è riservato alcun trattamento particolare a particolari categorie di soci;
- non sono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- la Società Incorporanda non ha emesso né titoli di debito, né altri strumenti finanziari;
- non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice civile, poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
- la presente fusione non richiede il parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e si svolgerà nel pieno rispetto della normativa in vigore riguardo al coinvolgimento di eventuali lavoratori.
Il Presidente attesta infine che nessuna delle Società partecipanti alla fusione ha in corso procedure concorsuali, né trovasi in liquidazione, né presenta perdite tali che possano ostare alla proposta operazione.
Il Presidente fa inoltre presente che:
- per effetto della fusione, la Società Incorporante subentrerà nell'intero patrimonio della Società Incorporanda, e quindi in tutti i rapporti di attività e passività, diritti, azioni, ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo alla detta Società, nessuno escluso od eccettuato;
- non si sono verificate salienti variazioni rispetto alle risultanze dei bilanci di esercizio delle Società chiusi alla data del **31 dicembre 2024**, salvo l'ordinaria gestione nel corso della quale non si sono verificati eventi che possano significativamente impattare sulla consistenza patrimoniale delle società partecipi;
- ai sensi del terzo comma dell'articolo 2501-quinquies, c.c., non sono inter-

venute modifiche rilevanti dell'attivo e del passivo tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e la data odierna.
Udito quanto sopra esposto dal Presidente, l'assemblea, all'unanimità delibera:
- di approvare le proposte del Presidente;
- di approvare la fusione mediante incorporazione della Società Unipersonale **"MFD INTERNATIONAL S.R.L"** nella società "**CYBEROO S.P.A.",** da effettuarsi in conformità del progetto di fusione allegato "A" al presente atto, che viene integralmente e totalmente approvato ed alle proposte del Presidente testé formulate.
In particolare, l'assemblea delibera:
- di consentire che la Società Incorporante subentri, in seguito alla fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Società Incorporanda, sorti sia anteriormente che posteriormente all'atto di fusione stesso, a' sensi dell'art. 2504 bis C.C.;
- di approvare espressamente le sopra proposte date di decorrenza degli effetti civili, contabili e fiscali;
- di dare espresso mandato con procura a ciascun Consigliere di Amministrazione, a firma libera e disgiunta, con tutti i poteri necessari ed occorrenti per addivenire all'atto di fusione che dovrà essere stipulato non appena possibile a' sensi dell'art. 2503 C.C., con promessa di rato e valido sin da ora e con espressa dispensa da ogni conflitto d'interesse.
In particolare, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono autorizzati a sottoscrivere l'atto di fusione, consentire volture di intestazioni al nome della Società Incorporante ed effettuare quant'altro utile e necessario per l'esatto espletamento di quanto sopra.
Ai soli fini della repertoriazione si dà atto che il capitale sociale e le riserve della Società Incorporanda ammontano ad **Euro 279.228 (duecentosettantanovemiladuecentoventotto)** come risulta dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e dalla contabilità sociale.
Ai fini della corretta iscrizione del futuro atto di fusione ed in relazione alle eventuali posizioni "**INAIL" ed "INPS,** il signor comparente dichiara sin da ora che sarà fornita la apposita dichiarazione direttamente dalle Società coinvolte nel procedimento di fusione.

-.-.-.-.-.-.

Si è omessa la lettura della documentazione allegata per espressa dispensa ricevutane dal signor comparente, che dichiara di ben conoscerla.
Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 16,05.
La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 16,10.**

Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 8 (otto) intere e parte della nona.
F.TO: LEONARDI FABIO
F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO

Allegato A al N. 43442 di fascicolo

PROGETTO DI FUSIONE

PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ MFD INTERNATIONAL S.R.L. CON SOCIO UNICO NELLA SOCIETÀ CYBEROO S.P.A.

Redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile

* * * * *

Il sottoscritto FABIO LEONARDI, nato a Modena il 07/11/1962, Codice fiscale: LNRFBA62S07F257E, nella sua qualità di

Amministratore Delegato e legale rappresentante di:

- CYBEROO S.P.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 04318950286 (di seguito "**CYBEROO**" o "**Incorporante**") e

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di:

- MFD INTERNATIONAL S.R.L. con socio unico, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 02757250358 (di seguito " **MFD**" o "**Incorporanda**"),

premesso che

- intende procedere alla fusione per incorporazione di MFD in CYBEROO (di seguito anche la "**Fusione**") con le modalità ed i termini qui di seguito evidenziati nel presente progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 c.c.;
- la Fusione ha lo scopo di concentrare e, pertanto, razionalizzare l'attività mediante il raggruppamento di entrambe le società in un'unica struttura, con conseguente risparmio dei costi di gestione delle medesime società ed un più efficace e razionale perseguimento dell'interesse sociale;

tutto ciò premesso

ha redatto il seguente progetto unitario relativo alla Fusione per incorporazione di MFD in CYBEROO (di seguito anche il "**Progetto**").

1) TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Incorporante

L'Incorporante è CYBEROO S.P.A., una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (prima AIM Italia) gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 04318950286, capitale sociale Euro 1.035.432,35 (un milione trentacinquemila quattrocentotrentadue virgola trentacinque), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna e così detenuto:

- CYBEROO GLOBL S.P.A. con socio unico Codice fiscale 02826390359, titolare di n. 22.545.954 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna pari a circa il 54,43% del capitale sociale;
- SEDOC DIGITAL GROUP S.R.L. Codice fiscale 02424560353, titolare di n. 1.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna pari al 4,35% del capitale sociale;
- CYBEROO titolare di n. 276.509 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) ciascuna pari a circa lo 0,67% del capitale sociale;
- le restanti n. 15.199.205 del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) azioni ordinarie pari a circa il 36,69% del capitale sociale, a mercato.

Incorporanda

L'Incorporanda è MFD INTERNATIONAL S.R.L. con socio unico, sede in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 02757250358, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila//00) interamente sottoscritto e versato e così detenuto:

- CYBEROO titolare di una quota del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila//00) pari al 100% del capitale sociale.

2) STATUTO DELLA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

A seguito della Fusione, l'Incorporante non modificherà il proprio statuto in conseguenza della Fusione stessa.

Il testo dello statuto sociale dell'Incorporante è riportato in allegato al presente Progetto sub **Allegato A)** e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

A seguito della progettata Fusione, considerato che l'Incorporante detiene l'intero capitale sociale dell'Incorporanda, il capitale sociale dell'Incorporante non verrà aumentato e troverà applicazione la semplificazione di procedura di cui all'articolo 2505 c.c.; non ricorre pertanto il presupposto per la determinazione del rapporto di cambio, in quanto la fusione comporterà l'annullamento dell'intero capitale sociale dell'Incorporanda, senza sostituzione delle quote costituenti il capitale medesimo ed assegnazione delle azioni dell'Incorporante e conseguentemente non è richiesta la relazione dell'esperto prevista dall'art. 2501-*sexies* c.c.

4) DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-*quater*, 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c.

Si dà altresì conto in questa sede che:

(i) la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501 quater c.c. è sostituita dal bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvato dall'assemblea dei soci della Incorporante in data 28 aprile 2025 e dal bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvato dall'assemblea dei soci della Incorporanda in data 28 aprile 2025

(ii) è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501 quinquies c.c.

della Incorporante e della Incorporanda che si allegano al presente atto **sub Allegato B)**

(iii) alla luce di quanto esposto al punto 3 che precede, data l'applicazione alla presente Fusione della procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c., non deve essere predisposta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies c.c.

5) DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non dovendosi procedere all'assegnazione di azioni dell'Incorporante ai soci dell'Incorporanda a seguito della progettata Fusione, non ricorre il presupposto per determinare la data di decorrenza nella partecipazione agli utili societari dell'Incorporante medesima.

6) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, c.c., decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste ai sensi dell'art. 2504 c.c.

Ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, terzo comma, c.c., per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, numero 6), c.c., le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante dal primo istante di decorrenza del giorno uno gennaio precedente alla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste ai sensi dell'art. 2504 c.c.

Ai fini fiscali ed ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986, la Fusione produrrà effetti dal primo istante di decorrenza del giorno uno gennaio precedente alla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste ai sensi dell'art. 2504 del c.c.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né esistono possessori di titoli diversi dalle azioni.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

****

Sono fatte salve eventuali integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto richiesti dalle autorità competenti ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ai sensi dell'art. 2502, comma 2, c.c.

****

Allegato A) Statuto CYBEROO S.P.A.

Allegato B) Relazioni dell'organo amministrativo di CYBEROO S.P.A. e MFD INTERNATIONAL S.R.L.

Reggio Emilia, lì 17/06/2025

Per CYBEROO S.P.A.

L'amministratore delegato e legale rappresentante

(Fabio Leonardi)

Per MFD INTERNATIONAL S.R.L.

L'amministratore delegato e legale rappresentante

(Fabio Leonardi)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la "**Società**") con la denominazione di "**Cyberoo S.p.A.**".

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE).

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto l'attività di:

– vendita di servizi e soluzioni gestite, ovvero dell'attività di Managed Service Provider, venduti sul mercato nazionale ed internazionale anche tramite l'ausilio di una struttura di Partner e/o con il supporto di uno o più Distributori;

nello specifico attività di monitoraggio, gestione e manutenzione all'infrastruttura IT, con l'utilizzo di strumenti e processi automatizzati volti a risolvere in modo proattivo potenziali problemi, assicurando al cliente, interventi remoti di primo e secondo livello, anche H24 per la risoluzione di problematiche nelle aree di seguito evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Datacenter Management, Service Desk, Backup Management, Antivirus, Antispam e Web Security, Managed Print Service, Cloud Service, It Consulting;

– sviluppo di sistemi informatici e *software*, in particolare nel settore della *Cyber Security*;

– la vendita di soluzioni software integrate in modalità Pay per Use, utilizzabili sia come soluzioni indipendenti per completare le applicazioni esistenti, sia come suite completa di prodotti, riducendo la duplicazione dei processi, fornendo soluzioni nelle seguenti aree evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Soluzioni ERP, CRM, HRM, O365, Check in Point – Easy Lead.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà: assumere e concedere mandati, rappresentanze, agenzie con o senza deposito e concessionarie, nonché concedere sub-agenzie, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, di credito e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni ed ogni al- tra garanzia di ogni specie, sia personale che reale e cambiarie anche per obbligazioni di soci e di terzi; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, enti ed organismi in genere italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, partecipare a reti di impresa.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.035.432,35 (unmilionetrentacinquemilaquattrocentotrentadue/35) ed è suddiviso in n. 41.417.294 (quarantunomilioniquattrocentodiciassettemiladuecentonovantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale (le "**Azioni**").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In data 25 luglio 2019 l'assemblea ha deliberato, tra l'altro, un aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 2.500.000 azioni riservate all'esercizio dei warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea; il termine di cui all'articolo 2439 cc è fissato alla data del 15 novembre 2023.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza

delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su Euronext Growth Milan– e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan– il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

12.2. A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonchè le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").

12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106 (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-*bis* ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

12.5. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

12.6. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.7. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.

12.8. Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan– sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "**disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 12.8.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. I patti parasociali, in qualunque forma stipulati, sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 4 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

13.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dallalegge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milano su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativavigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Resto del Carlino", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

15.4. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

15.5. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.6. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: *(a)* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; *(b)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; *(c)* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente

il soggetto verbalizzante.

16.5. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

16.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.2. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge, da altre disposizioni applicabili e dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati

contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

21.18. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di

amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: *(i)* le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); *(ii)* un'esauriente informativa sulle caratteristiche

personali e professionali dei candidati; *(iii)* una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

27.17. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.18. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca

dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione a Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES C.C.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA (ART. 2505 C.C.)

Spettabili Soci,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla fusione per incorporazione della società MFD INTERNATIONAL S.R.L. con socio unico, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 02757250358 (di seguito " **MFD**" o "**Incorporanda**"), nella CYBEROO S.P.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 04318950286 (di seguito "**CYBEROO**" o "**Incorporante**") ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del c.c..

CYBEROO detiene la piena proprietà dell'intero capitale sociale di MFD, pertanto l'operazione si configura come una fusione per incorporazione di società interamente posseduta.

Il progetto di fusione, unitamente alla presente relazione, aquella degli amministratori di MFD, nonché ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società, muniti delle rispettive relazioni dei soggetti a cui compete l'amministrazione delle due società e la revisione di CYBEROO, verranno depositati presso la sede delle società ai sensi dell'art. 2501-*septies* cc affichè i soci possano prenderne visione ed ottenerne copia.

1. Premessa e finalità dell'operazione

La presente operazione ha ad oggetto la fusione per incorporazione di MFD, interamente posseduta da CYBEROO.

Trattandosi di fusione con società interamente posseduta, l'operazione è disciplinata dall'art. 2501-*ter* e dall'art. 2505 c.c., che prevede una procedura semplificata, con possibilità di omettere la redazione della relazione degli esperti e del rapporto di cambio ex art. 2501-*sexies* c.c. .

L'operazione di fusione è motivata dall'esigenza di razionalizzare la struttura societaria del gruppo, semplificare l'assetto organizzativo, nonché conseguire economie di scala e maggiore efficienza gestionale.

2. Descrizione delle società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

L'Incorporante è CYBEROO S.P.A., una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 04318950286, capitale sociale Euro 1.035.432,35 (un milione trentacinquemila quattrocentotrentadue virgola trentacinque), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) avente il seguente oggetto sociale *"Servizi di consulenza nel settore della tecnologica informatica: cyber security, monitoraggio, gestione e manutenzione all'infrastruttura it."*

Società Incorporanda:

L'Incorporanda è MFD INTERNATIONAL S.R.L. con socio unico, sede in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 02757250358, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila//00) interamente sottoscritto e versato e così detenuto:

- CYBEROO titolare di una quota del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila//00) pari al 100% del capitale sociale.

Ed avente il seguente oggetto sociale *"l'attività di sviluppo vendita, gestione commerciale, servizi telemarketing e gestione di call center in bound e out bound"*.

3. Aspetti patrimoniali e contabili

La fusione comporterà la trasmigrazione del patrimonio della società incorporanda nel patrimonio della società incorporante, con effetto civilistico e contabile a decorrere dalla data indicata nel progetto di fusione o nell'atto di fusione.

Non essendo prevista l'assegnazione di azioni o quote, in quanto non vi è pluralità di soci nella società incorporata, non si rende necessario il rapporto di cambio.

Ai fini contabili e fiscali, la fusione sarà operata sulla base delle risultanze patrimoniali delle società alla data del 31 dicembre 2024.

4. Effetti della fusione

La società incorporante subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi della società incorporanda.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quella dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese competente.

Ai fini fiscali e contabili la Fusione produrrà effetti dal primo istante di decorrenza del giorno uno gennaio precedente alla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste ai sensi dell'art. 2504 del c.c.

5. Conclusioni

Gli amministratori ritengono che l'operazione di fusione sia coerente con gli obiettivi economico-strategici del gruppo e rappresenti una semplificazione strutturale idonea a migliorare l'efficienza gestionale, amministrativa e operativa.

Si invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito, approvando il progetto di fusione conforme all'art. 2505 c.c.

Reggio Emilia, 17 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione per CYBEROO S.P.A.

(Fabio Leonardi)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES C.C.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA (ART. 2505 C.C.)

Spettabili Soci,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla fusione per incorporazione della società MFD INTERNATIONAL S.R.L. con socio unico, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 02757250358 (di seguito " **MFD**" o "**Incorporanda**"), nella CYBEROO S.P.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 04318950286 (di seguito "**CYBEROO**" o "**Incorporante**") ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del c.c..

CYBEROO detiene la piena proprietà dell'intero capitale sociale di MFD, pertanto l'operazione si configura come una fusione per incorporazione di società interamente posseduta.

Il progetto di fusione, unitamente alla presente relazione, aquella degli amministratori di CYBEROO, nonché ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società, muniti delle rispettive relazioni dei soggetti a cui compete l'amministrazione delle due società e la revisione di CYBEROO, verranno depositati presso la sede delle società ai sensi dell'art. 2501-*septies* cc affichè i soci possano prenderne visione ed ottenerne copia.

1. Premessa e finalità dell'operazione

La presente operazione ha ad oggetto la fusione per incorporazione di MFD, interamente posseduta da CYBEROO.

Trattandosi di fusione con società interamente posseduta, l'operazione è disciplinata dall'art. 2501-*ter* e dall'art. 2505 c.c., che prevede una procedura semplificata, con possibilità di omettere la redazione della relazione degli esperti e del rapporto di cambio ex art. 2501-*sexies* c.c. .

L'operazione di fusione è motivata dall'esigenza di razionalizzare la struttura societaria del gruppo, semplificare l'assetto organizzativo, nonché conseguire economie di scala e maggiore efficienza gestionale.

2. Descrizione delle società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

L'Incorporante è CYBEROO S.P.A., una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 04318950286, capitale sociale Euro 1.035.432,35 (un milione trentacinquemila quattrocentotrentadue virgola trentacinque), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) avente il seguente oggetto sociale *"Servizi di consulenza nel settore della tecnologica informatica: cyber security, monitoraggio, gestione e manutenzione all'infrastruttura it."*

Società Incorporanda:

L'Incorporanda è MFD INTERNATIONAL S.R.L. con socio unico, sede in Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio, 37, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 02757250358, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila//00) interamente sottoscritto e versato e così detenuto:

- CYBEROO titolare di una quota del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila//00) pari al 100% del capitale sociale.

Ed avente il seguente oggetto sociale *"l'attività di sviluppo vendita, gestione commerciale, servizi telemarketing e gestione di call center in bound e out bound"*.

3. Aspetti patrimoniali e contabili

La fusione comporterà la trasmigrazione del patrimonio della società incorporanda nel patrimonio della società incorporante, con effetto civilistico e contabile a decorrere dalla data indicata nel progetto di fusione o nell'atto di fusione.

Non essendo prevista l'assegnazione di azioni o quote, in quanto non vi è pluralità di soci nella società incorporata, non si rende necessario il rapporto di cambio.

Ai fini contabili e fiscali, la fusione sarà operata sulla base delle risultanze patrimoniali delle società alla data del 31 dicembre 2024.

4. Effetti della fusione

La società incorporante subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi della società incorporanda.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quella dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese competente.

Ai fini fiscali e contabili la Fusione produrrà effetti dal primo istante di decorrenza del giorno uno gennaio precedente alla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste ai sensi dell'art. 2504 del c.c.

5. Conclusioni

Gli amministratori ritengono che l'operazione di fusione sia coerente con gli obiettivi economico-strategici del gruppo e rappresenti una semplificazione strutturale idonea a migliorare l'efficienza gestionale, amministrativa e operativa.

Si invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito, approvando il progetto di fusione conforme all'art. 2505 c.c.

Reggio Emilia, 17 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione per MFD INTERNATIONAL S.R.L.

(Fabio Leonardi)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. FEDERICO ROSSI, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 26 LUGLIO 2025

Firmato digitalmente da
FEDERICO ROSSI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070730371